Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Lunedì, 9 giugno 1924** **Numero 135**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1° di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria *A. Boffi.* — Ancona *G. Fogola.* — Aquila *F. Agnelli.* — Arezzo *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *S. Pierucci.* — Avellino - *C. Leprini.* — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento *E. Podio.* — Bergamo - *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano - *L. Trevisini* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari *G. Carta.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso *R. Golitti.* — Caserta *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro - *G. Mazzocco.* — Chieti *E. Piccirilli.* — Como *C. Nani e C.* — Cosenza - *L. Luberto.* — Cremona *E. Rastelli.* — Cuneo *G. Salomone.* — Ferrara *Taddei Soati.* — Firenze *M. Mozzon.* — Fiume *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia *G. Pilone.* — Forlì *G. Archetti.* — Genova - *Anonima libraria italiana.* — Girgenti - (*). — Grosseto - (*). — Imperia - *S. Benedusi.* — Lecce *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno *S. Belforte e C.* — Lucca *S. Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschelli.* — Mantova - *G. Mondovì.* — Massa Carrara - *A. Zannoni.* — Messina - *G. Principato.* — Milano - *Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli - *Anonima libraria italiana.* — Novara *R. Guaglio.* — Padova - *A. Draghi.* — Palermo *O. Fiorenza.* — Parma - *D. Vannini.* — Pavia - *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia *N. Simonelli.* — Pesaro - *C. G. Federici.* — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa. *Libr. Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt.* — Potenza - (*) — Ravenna *E. Lavagna e F.o* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo *G. Marin.* — Salerno *P. Schiavone.* — Sassari - *G. Ledda.* — Siena *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio *Zarucchi.* — Spezia *A. Zacutti.* — Taranto *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori.* — Treviso - *Longo e Zoppelli.* — Trieste *L. Cappelli.* — Udine *Carducci.* — Venezia *Serafin.* — Verona *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara - *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 866.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1924, n. 872.

Proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione e sistemazione di strade esterne agli abitati, sussidiati in base alla legge 20 agosto 1921, n. 1177.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione e di sistemazione di strade esterne agli abitati, per i quali sia stato concesso dal Ministro per i lavori pubblici il sussidio nella misura del 40 per cento ai sensi dell'art. 16 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, modificato con l'art. 2 del decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704, e con l'art. 10 della legge 24 agosto 1922, n. 1215, è prorogato fino al 31 dicembre 1925.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 42. — CASATI.

Numero di pubblicazione 867.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° maggio 1924, n. 873.

Mantenimento in funzione di tutti gli organi e gli uffici dei soppressi Ministero delle poste e dei telegrafi e Commissariato per la marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto n. 596 del 30 aprile 1924, che istituisce il Ministero delle comunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sino a quando non sarà provveduto all'ordinamento degli uffici e dei servizi centrali che dovranno costituire il Ministero delle comunicazioni restano in funzione gli organi e gli uffici dei soppressi Ministero delle poste e dei telegrafi e Commissariato per la marina mercantile.

I relativi Consigli di amministrazione continueranno ad essere regolati, per la costituzione ed il funzionamento dalle norme attualmente in vigore. Entrambi saranno presieduti dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per le comunicazioni.

Tutti i provvedimenti emessi dalla data in cui entrerà in vigore il R. decreto 30 aprile 1924, n. 596, sino alla data di attuazione del nuovo ordinamento, nei riguardi degli anzicennati Ministero delle poste e dei telegrafi e Commissariato per la marina mercantile, si intendono riferibili al nuovo Ministero delle comunicazioni.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno in cui entrerà in vigore il Nostro decreto-legge del 30 aprile 1924, n. 596, che istituisce il Ministero delle comunicazioni, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, 6 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 43. — CASATI.

Numero di pubblicazione 868.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1924, n. 705.

Approvazione della Convenzione per capitalizzazione di annualità di riscatto ferroviarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324;
Veduto l'art. 2 della Convenzione approvata con la legge predetta;
Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1921, n. 1, con cui venne approvata la Convenzione 20 novembre 1920 tra il Ministero del tesoro e la Società italiana per le strade ferrate meridionali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito testo di Convenzione stipulata in data 2 aprile 1924 tra il Ministero delle finanze e la Società italiana per le strade ferrate meridionali, relativa alla graduale capitalizzazione delle annualità determinate dalla legge 15 luglio 1906, n. 324.

Art. 2.

Per l'eseguimento delle singole capitalizzazioni, di cui al precedente articolo, viene autorizzata la accensione nel Gran Libro del Debito pubblico del consolidato 5% nella misura dell'annua rendita occorrente per ciascuna operazione.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze provvederà per l'esercizio 1923-24 e per quelli successivi di volta in volta che si effettueranno le singole capitalizzazioni previste dalla Convenzione, ad introdurre nel bilancio le variazioni rese necessarie dall'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 147. — GRANATA.

Convenzione tra il Ministero delle finanze e la Società italiana per le strade ferrate meridionali relativa alla capitalizzazione delle annualità di riscatto determinate dalla legge 15 luglio 1906, n. 324.

Questo giorno 2 del mese di aprile dell'anno 1924, in una sala del Ministero delle finanze fra il gr. uff. prof. Carlo Conti-Rossini, direttore generale del Tesoro, in rappresentanza dell'Amministrazione dello Stato, debitamente a ciò autorizzato da S. E. il Ministro per le finanze mediante delega in data 21 marzo 1924, n. 85955, che si allega al primo originale del presente atto, sotto la lettera *A*, e il signor comm. ing. Adolfo Rossi fu Antonio, direttore generale della Società italiana per le strade ferrate meridionali, in rappre-

sentanza della società stessa, debitamente a ciò autorizzato, giusta la deliberazione in data 28 settembre 1920, del Consiglio di amministrazione della società, nonchè giusta la deliberazione in data 4 marzo 1924, del Comitato direttivo della società medesima, adottata a norma dell'art. 37 degli statuti sociali e dell'art. 1 del regolamento approvato dal Consiglio con deliberazione 24 luglio 1919, le quali deliberazioni si allegano per estratto in copia autentica al primo originale del presente atto, sotto le lettere *B*, *C* e *D*.

Si è convenuto e si conviene quanto segue, salvo approvazione con provvedimento legislativo.

Art. 1.

Nel giorno 1° maggio 1924, il Ministero delle finanze consegnerà alla Banca d'Italia, sede di Firenze, per conto della Società italiana per le strade ferrate meridionali, in relazione a n. 67,263 obbligazioni da essa già acquistate sul mercato ed annullate a tutto il 31 dicembre 1923, tanti titoli del consolidato 5 per cento muniti delle cedole semestrali con scadenza dal 1° luglio 1924 in poi, per un capitale nominale complessivo di L. 25,079,400, corrispondente al valore attuale alla data del 1° gennaio 1924, di 43 annualità di L. 1,402,702.60 ciascuna, pagabili in due eguali rate semestrali al 20 giugno e al 20 dicembre, capitalizzate al saggio effettivo d'interesse annuo corrispondente al prezzo del consolidato di L. 95.15 per ogni 100 lire di capitale nominale (prezzo reale, al netto della cedola, alla borsa di Roma, nel giorno precedente a quello della stipulazione della presente Convenzione).

Si applicheranno ai suddetti titoli le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 1 della Convenzione 20 novembre 1920, approvata con Regio decreto-legge 2 gennaio 1921, n. 1.

Art. 2.

Man mano che la società avrà distrutto altre obbligazioni in numero non inferiore a 20,000, essa potrà chiedere al Ministero delle finanze, e questo accorderà, altre capitalizzazioni di quote di annualità, nei modi di cui al precedente art. 1 sulla base della quota di annualità necessaria per il servizio di una obbligazione in circolazione, quale risulterà di volta in volta.

In queste successive capitalizzazioni saranno presi a base dei calcoli, come valore per ogni 100 lire di capitale nominale del consolidato 5 per cento, il prezzo reale, al netto della cedola, del sabato precedente alla domanda di capitalizzazione desunto dal bollettino giornaliero della media dei consolidati negoziati a contanti, pubblicato dal Ministero dell'economia nazionale nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e come saggio di interesse per la capitalizzazione quello corrispondente al prezzo medesimo.

Analoghi criteri si applicheranno per il titolo nuovo a rendimento minore, che lo Stato eventualmente sostituisse, per conversione libera al consolidato 5 per cento.

Fino ad estinzione completa del debito della società per le Casse pensioni e di soccorso, dovrà rimanere esente da capitalizzazione una quota di annualità non inferiore a L. 2,750,000.

La rimessa dei titoli di consolidato 5 per cento si farà entro 15 giorni dalla presentazione della domanda debitamente documentata.

Il Governo faciliterà il cambio delle obbligazioni in consolidato, autorizzando la Banca d'Italia a consegnare ai venditori dietro ritiro delle obbligazioni il corrispondente quantitativo di consolidato, che le sarà stato fornito in antecedenza dal Ministero delle finanze su richiesta della società

L'annullamento delle obbligazioni dovrà farsi, in questo caso, a cura della Banca d'Italia, che invierà al Ministero delle finanze i relativi verbali.

Art. 3.

La somma annua di L. 28,597,297.40, che, dopo la corresponsione del capitale di cui all'art. 1, rimarrà ancora dovuta dallo Stato alla società fino al 1966, sarà dal 1925 in poi, pagata in quattro rate come appresso:

2 gennaio	L.	3,000,000.—
27 marzo	»	6,297,297.40
27 settembre	»	16,400,000.—
27 dicembre	»	2,900,000.—
	Totale L.	28,597,297.40

Per l'anno 1924 rimarrà ferma l'annualità di L. 30 milioni, nelle rate di cui all'art. 2 della Convenzione 20 novembre 1920, ma la società dovrà versare alla tesoreria provinciale di Firenze, nei giorni delle rispettive scadenze, l'importo delle cedole al 1° luglio 1924 e al 1° gennaio 1925 sul consolidato che riceverà a norma dell'art. 1 della presente Convenzione.

In relazione alle altre capitalizzazioni di cui al precedente articolo 2 verrà ulteriormente ridotta la residua annualità di lire 28,597,297.40, ripartendo, provvisoriamente, la riduzione fra le due rate maggiori di marzo e di settembre. La riduzione avrà effetto dall'anno successivo a quello di capitalizzazione, versandosi dalla società l'importo delle cedole riferibili all'anno di capitalizzazione, come al comma precedente.

Potranno di triennio in triennio, d'accordo fra il Ministero e la società, farsi spostamenti di somme tra le diverse rate.

Art. 4.

Rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Convenzione 20 novembre 1920 salvo sostituzione della somma di lire 14,298,648.70 a quella di L. 15,000,000 indicata nel secondo comma dell'articolo stesso e salvo ulteriori riduzioni in relazione alle altre capitalizzazioni parziali di cui all'art. 2 della presente Convenzione.

Art. 5.

Si applicheranno alle operazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 le disposizioni dell'art. 4 della Convenzione 20 novembre 1920, sostituendo alla data del 2 gennaio 1921 in esso indicata quelle rispettive di consegna reale dei titoli provenienti dalle operazioni medesime.

Art. 6.

La società terrà rispettivamente per le obbligazioni ritirate dalla circolazione dal 1° gennaio 1924 in poi all'interno e all'estero, e non estratte prima della capitalizzazione, due conti correnti speciali, ad interessi capitalizzabili a semestri, al saggio ufficiale delle anticipazioni degli Istituti di emissione, integrato dalla relativa tassa erariale.

Saranno portati a debito del conto corrente per le obbligazioni ritirate in Italia, i prezzi di acquisto delle obbligazioni medesime al netto della cedola, con le rispettive valute, ed a credito le corrispondenti somministrazioni dello Stato in consolidato 5% ai prezzi di consegna, al netto della cedola pure con le rispettive valute

Lo stesso procedimento sarà effettuato per il conto corrente, relativo alle obbligazioni acquistate all'estero, a credito del quale saranno altresì portati, addebitandone la società, per ciascuna delle obbligazioni annullate, i seguenti importi, con le valute stesse di consegna del consolidato:

1. Per le obbligazioni acquistate nei paesi in cui la società è obbligata a far il servizio in valuta straniera, e che abbiano il cambio superiore alla pari, una percentuale del valore attuale dell'obbligazione al netto da tasse calcolato al saggio di capitalizzazione della corrispondente quota di annualità. Tale percentuale sarà pari al tasso reale del rispettivo cambio al momento dell'acquisto, entro un limite massimo del 25 per cento;

2. Il valore attuale, calcolato allo stesso saggio suindicato, delle tasse che graverebbero sulle obbligazioni, a seconda che trattisi di titoli al portatore o nominativi.

Per regolare la vigilanza, che sarà affidata alla Banca d'Italia, sugli acquisti delle obbligazioni da parte della società, saranno presi con la Banca stessa gli opportuni accordi.

I due conti correnti di cui sopra si chiuderanno alla fine di ogni anno solare, riportando a nuovo il saldo, mentre la liquidazione di essi sarà effettuata il 31 dicembre 1929. A tale data l'eventuale saldo attivo del primo conto spetterà allo Stato, mentre quello del secondo sarà ripartito a metà fra lo Stato e la società, rimanendo a carico di questa tutte le spese del servizio.

Art. 7.

Qualora la presente Convenzione non sia disdetta, con lettera raccomandata, da una delle parti, almeno tre mesi prima del 31 dicembre 1929, rimarrà prorogata di un triennio, e così successivamente. In questi casi, ferma restando la liquidazione alla data del 31 dicembre 1929, dei conti di cui al precedente art. 6, essi verranno riaperti per il periodo triennale successivo, e liquidati nuovamente alla data di ciascun triennio di proroga.

Art. 8.

Alla presente Convenzione, stipulata in tre originali, sarà applicata la tassa fissa di registro in L. 4.

Il rappresentante del Ministero delle finanze:
CONTI-ROSSINI CARLO.

Il rappresentante della Società italiana per le strade ferrate meridionali:
ADOLFO ROSSI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
A. DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 17 aprile 1924.
Nomina ad Addetto aeronautico a Berlino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 aprile 1923, n. 821;
Visto il decreto 12 luglio 1923;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica e Ministro per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il sig. ing. Eugenio Prassone cessa dalla carica di Addetto aeronautico presso la Regia ambasciata d'Italia a Berlino.

Art. 2.

Il maggiore del genio aeronautico Giulio Fier è nominato Addetto aeronautico presso la Regia ambasciata d'Italia a Berlino.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1924.
Norme e modalità di esecuzione del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, per la sistemazione del porto di Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
ED IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 15 settembre 1923, n. 1997, contenente provvedimenti per le opere di ampliamento e di sistemazione del porto di Genova;

Determinano:

Sono approvate le seguenti norme e modalità di esecuzione del R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997.

I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1.

Le somministrazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge saranno effettuate, entro i limiti delle somme stanziate in bilancio a mente dell'art. 6 dello stesso decreto-legge, a richiesta del Consorzio autonomo del porto di Genova, su presentazione al Ministero dei lavori pubblici degli stati di avanzamento dei lavori o di altri documenti di spesa.

Il Ministero dei lavori pubblici, per mezzo di un suo delegato tecnico, accerterà che le somme richieste dal Consorzio si riferiscono alle opere di cui all'art. 1 del decreto-legge e trasmetterà gli atti sopra indicati al Ministero delle finanze con l'autorizzazione per il pagamento.

II. — *Tassa sulle merci.*

Art. 2.

La tassa di imbarco e sbarco di cui all'art. 2 lettera *b*) del decreto-legge, per tutte le operazioni tassabili sulle partite di merce inferiori ad una tonnellata e sulle frazioni eccedenti tale unità, sarà liquidata in relazione al peso effettivo della merce, con un minimo di L. 0.50.

Art. 3.

Per le merci di cabotaggio od in transito e per quelle che, nell'ambito del porto, vengono trasbordate da una nave ad altra nave direttamente o a mezzo di galleggianti, senza sostare sui medesimi, sulle banchine o altrimenti per un periodo di tempo maggiore di quello strettamente occorrente per eseguire il trasbordo, la tassa di cui al precedente art. 2 è applicabile rispetto ad una sola delle due operazioni di sbarco ed imbarco.

Art. 4.

Sono esenti dalla tassa di cui all'art. 2 lettera *b*) del decreto-legge i pacchi postali, le provviste di bordo ed il piccolo bagaglio personale.

Il carbone, la nafta e gli altri combustibili destinati al consumo di bordo, nei limiti della quantità strettamente occorrente per compiere il viaggio, saranno esenti dalla tassa di imbarco purchè si dimostri che siano stati assoggettati alla tassa di sbarco.

Sono esenti dalla tassa di imbarco i materiali, che vengono trasportati a bordo di una nave per essere adibiti come zavorra o per eseguire riparazioni nell'ambito del porto e sono altresì esenti, tanto dalla tassa stessa quanto da quella di sbarco, tutti gli oggetti, qualunque ne sia la specie, che vengono trasferiti a terra per essere riparati e quindi reimbarcati.

Qualora per zavorra s'imbarchi merce, essa sarà soggetta alla tassa.

Art. 5.

Rispetto alle partite di collettame caricate sui carri ferroviari o da essi scaricate, la tassa di carico e scarico, di cui all'art. 2 lettera *c*) del decreto-legge sarà corrisposta nella misura di L. 0.20 per ogni partita.

Art. 6.

Le tasse sulle merci e quelle sui carri ferroviari di cui all'art. 2 lettera *b*) e *c*) sono applicabili anche nei confronti delle pubbliche Amministrazioni per tutte le operazioni compiute nel loro interesse.

Art. 7.

Il pagamento delle tasse portuali di cui ai precedenti articoli è garantito dalla merce.

III. — *Tassa sui passeggieri.*

Art. 8.

La tassa d'imbarco e sbarco dei passeggieri di cui all'articolo 2, lettera *d*) del decreto-legge non è applicabile nei riguardi:

a) dei bambini per i quali, secondo le norme in vigore per i viaggi marittimi, non è richiesto il pagamento almeno di un mezzo biglietto;

b) dei marittimi di bassa forza e dei componenti le rispettive famiglie che rientrano dall'estero per compiuta campagna di pesca su navi nazionali, nonchè delle persone che fossero imbarcate su richiesta consolare, sempre quando, in detti casi, il viaggio sia effettuato con biglietto gratuito;

c) dei passeggieri indigenti che le compagnie di navigazione siano tenute a trasportare gratuitamente per obblighi imposti da autorità nazionali o straniere;

d) degli estradati, dei naufragati a qualunque nazionalità appartengano, dei passeggieri respinti dai porti di de-

stinazione, quando però non siano tenuti al pagamento del biglietto di ritorno.

Art. 9.

I passeggieri che abbiano preso imbarco a Genova con destinazione a porti nazionali o viceversa, sono esenti da tassa.

I passeggieri ed i turisti in genere, anche se provenienti da o diretti a porti non nazionali, sono esenti da tassa, quando scendano o rientrino a bordo, durante le soste del piroscafo nel porto, purchè agli effetti della tassa di ancoraggio i detti passeggieri o turisti non si considerino sbarcati od imbarcati.

Art. 10.

Agli effetti dell'applicazione della tassa d'imbarco e sbarco di passeggieri, coloro che viaggiano su navi a vela o a vapore ovvero su piroscafi adibiti normalmente a trasporto di persone, saranno considerati come viaggiatori di seconda classe, qualora si servano di cabine o di cuccette; saranno invece equiparati ai viaggiatori di terza classe qualora non fruiscano di tali comodità.

Art. 11.

I viaggiatori muniti di biglietti cumulativi, in caso di trasbordo, saranno assoggettati ad una sola delle due tasse di sbarco e di imbarco e nella misura stabilita per il maggiore percorso, qualora pervengano da o siano diretti a porti situati fuori del Mediterraneo.

IV. — *Disposizioni comuni alle varie tasse portuali.*

Art. 12.

La sopratassa di ancoraggio di centesimi 5, stabilita dal decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, continuerà ad essere versata direttamente dalla dogana al Consorzio nelle forme d'uso. L'aumento di centesimi 5 fissato dall'art. 2, lettera *a*) del decreto-legge sarà invece versato dalla Regia dogana nella sezione di Regia tesoreria provinciale di Genova nei termini stabiliti per i proventi doganali.

Art. 13.

La tassa sulle merci, di cui alla lettera *b*) del citato articolo 2 del decreto-legge, sarà riscossa dalla Regia dogana, col procedimento indicato nell'art. 18 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, istitutiva del Consorzio portuario di Genova, e sarà dalla dogana stessa versata direttamente in tesoreria negli stessi termini di cui al precedente art. 12.

Art. 14.

La tassa di carico e scarico dei carri ferroviari imposta ai sensi dell'art. 2, lettera *c*) del decreto-legge, sarà riscossa direttamente dall'Amministrazione ferroviaria a cura dei propri agenti, mediante applicazione sui documenti di trasporto ed annullamento con perforazione di marche fornite dal Consorzio portuario, da L. 2 ove si tratti di carri completi e da L. 0.20 per ogni partita di collettame e sarà quindi dall'Amministrazione stessa versata in tesoreria a periodi quindicinali.

E' vietata la vendita delle marche prima dell'applicazione di esse.

Art. 15.

I proventi della tassa sui passeggieri, di cui alla lettera *d*) dell'art. 2 del decreto-legge, dovranno essere versati alla Regia dogana a periodi decadali, se i vettori hanno sede a Genova o vi hanno rappresentanza legale, autorizzata a versare la tassa; in caso diverso dovranno essere versati prima della partenza del piroscafo.

I suddetti proventi saranno poi versati in tesoreria insieme con l'importo delle altre tasse.

Art. 16.

Il Consorzio portuale fornirà i registri, gli stampati, i timbri e relativi accessori e tutto quanto altro occorrerà per le scritturazioni inerenti alla riscossione delle tasse di cui nei precedenti articoli.

Art. 17.

Il rimborso delle tasse indebitamente pagate, qualora l'indebito pagamento sia dovuto ad errore di calcolo, sarà disposto, per qualunque somma, dal direttore della dogana di Genova, sentito il Consorzio.

Negli altri casi detto rimborso sarà disposto, fino alla somma di L. 1000, dallo stesso direttore della dogana, sentito il Consorzio; oltre L. 1000 dall'intendente di finanza.

L'ammontare dei rimborsi, comunque effettuati, sarà comunicato per la contabilizzazione correlativa, al Consorzio portuario alla fine di ogni esercizio finanziario.

V. — *Disposizioni varie.*

Art. 18.

Nulla è innovato per quanto riguarda le forme di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli Enti interessati nelle spese per opere straordinarie e indicate nell'articolo 3 del decreto-legge, e perciò tutti i provvedimenti correlativi continueranno ad essere di competenza del Consorzio portuario di Genova.

Art. 19.

In relazione al capoverso dell'art. 18 della legge costitutiva del Consorzio di Genova 12 febbraio 1903, n. 50, il Consorzio stanzierà annualmente nel proprio bilancio una somma non superiore a L. 100,000, che assegnerà direttamente per competenze relative alla riscossione delle tasse ed alla gestione dei fondi somministrati.

Art. 20.

Sulle riscossioni effettuate dallo Stato in conto proventi delle tasse sarà versato al Consorzio, a periodi trimestrali, la somma che esso dovrà erogare, ai sensi dell'art. 4, lettera *b*) del decreto-legge, per i servizi generali di vigilanza, con effettuazione del versamento a metà di ogni trimestre.

Per il periodo dal 1° luglio 1924, fino al 30 giugno 1929, le trimestralità saranno ragguagliate alla somma annua, determinata dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, sentito il Consorzio stesso, in relazione all'art. 4 del decreto-legge.

La somma annua di L. 1,400,000 di cui all'art. 4, lettera *a*) del decreto-legge, sarà versata al Consorzio portuario, nel periodo trentennale 1929-1959, prima della fine di ogni esercizio finanziario cui si riferisce.

Art. 21.

Sulle somme che saranno pagate dallo Stato verranno calcolati gli interessi 4.50 per cento con valuta del giorno del pagamento.

Sulle somme provenienti dalle tasse e versate in tesoreria saranno computati gli interessi 4.50 per cento con decorrenza dal primo giorno della decade successiva alla data della quietanza della tesoreria, e cioè dal 1°, 11 e 21 di ogni mese.

Alla fine di ogni esercizio sarà liquidato il conto di tali interessi e la differenza risultante a carico del Consorzio sarà aggiunta al debito capitale, fruttando interessi a decorrere dal 1° luglio dell'esercizio successivo.

Art. 22.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario sarà accertato il conto dei versamenti in tesoreria fatti durante l'esercizio stesso col provento delle imposizioni stabilite con l'art. 2 del decreto-legge.

Qualora il prodotto annuale di dette imposizioni eccedesse la somma di L. 10,000,000, stabilita col primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge quale rata di ammortamento del debito, che il Consorzio contrae con lo Stato, il supero con i relativi interessi di cui all'articolo precedente, sarà versato, a norma dell'ultimo comma del citato art. 4, al Consorzio autonomo del porto di Genova per essere accantonato e destinato esclusivamente a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto di Genova.

Tale versamento è da considerarsi eseguito, a tutti gli effetti, al 1° luglio del nuovo esercizio finanziario.

L'impiego delle dette somme accantonate non potrà effettuarsi dal Consorzio senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 23.

Le contabilità relative alla riscossione delle varie tasse e sopratasse stabilite col decreto-legge sono sottoposte alla approvazione del Consorzio secondo le norme vigenti per le altre entrate consorziali.

Art. 24.

Il Ministero delle finanze, d'accordo con quello dei lavori pubblici, vigilerà per l'esatta osservanza delle presenti norme, nonchè per l'applicazione del R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, specialmente nei riguardi dell'erogazione dell'eccedenza del gettito di L. 10,000,000 annui per gli scopi indicati nell'ultimo comma dell'art. 4 del citato decreto.

Roma, addì 26 maggio 1924.

Il Ministro per i lavori pubblici CARNAZZA. *Il Ministro per le finanze* A. DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1924.

Tariffe per i trasporti ferroviari del porto di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Su proposta del Commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Su proposta del Commissario straordinario per l'amminidelle cose sulle Ferrovie dello Stato è aggiunto il seguente articolo: « 105-*bis*. - *Spedizioni fra gli scali*. — Sono ammesse le spedizioni fra lo scalo marittimo e lo scalo di San Basilio, previa presentazione della lettera di vettura e verso compenso della sola tassa fissa di L. 30 per carro, senza riguardo al peso della merce caricata. Per le spedizioni dirette o provenienti dalle banchine dei Magazzini generali o del Punto franco, oltre alla tassa fissa di L. 30 è dovuto il diritto speciale di L. 10 per carro.

« *Rispedizioni fra gli scali*. — Per le rispedizioni fra lo scalo marittimo e lo scalo di San Basilio è dovuta la tassa fissa di L. 50 per carro, senza riguardo al peso della merce caricata.

« Nei suddetti compensi è compreso l'aumento percentuale in vigore ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1924.

Il Ministro per le finanze DE' STEFANI. *Il Ministro per i lavori pubblici* CARNAZZA.

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1924.

Funzionamento dell'Intendenza di finanza della provincia del Carnaro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il capoverso dell'articolo unico del R. decreto 15 marzo 1924, n. 428;

Determina:

Art. 1.

L'Intendenza di finanza del Carnaro inizierà il suo funzionamento dal 1° giugno 1924.

L'Intendenza predetta esercita le funzioni demandate alle Intendenze di finanza del Regno dalle leggi e dai regolamenti già estesi al territorio annesso col R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, e da quelli che saranno ulteriormente estesi o comunque promulgati.

Dalla data del 1° giugno 1924, è soppressa ogni altra autorità provinciale di finanza, e l'Intendenza di finanza ne assume tutte le funzioni per l'applicazione della legislazione transitoriamente vigente e in quanto debba anche in avvenire essere osservata.

Art. 2.

Con successive disposizioni ministeriali sarà regolata la estensione della giurisdizione dell'Intendenza di finanza del Carnaro al territorio del secondo circondario, transitoriamente compreso nella giurisdizione dell'Intendenza di finanza dell'Istria.

Roma, addì 25 maggio 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 9 al 15 giugno 1924 è stata fissata in L. 445 rappresentanti 100 dazio nominale e 345 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. — **2ª Pubblicazione** — (Elenco n. 43)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	328137	385 —	Minuto *Maria* fu Antonio, moglie di Rolando Giuseppe, domiciliata a Savona (Genova), vincolata.	Minuto *Marinetta* fu Antonio, moglie ecc., come contro.
5 %	257819	295 —	Di Gregorio *Vita-Maria-Cristina* di Giuseppe, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domiciliata a Santeramo (Bari).	Di Gregorio *Maria-Cristina* di Giuseppe, domiciliata a Santeramo (Bari).
3.50 %	221960	70 —	Gazzo *avv.* Agostino-Paolo-*Francesco-Antonio* di Luigi, domiciliato in Genova, vincolata.	Gazzo Agostino-Paolo-*Antonio-Francesco* di Luigi, domiciliato a Genova, vincolate.
»	448013	210 —	Gazzo *Francesco* fu Luigi, domiciliato a Genova, vincolata.	
5 %	309910	200 —	*Casalbordino* Francesco fu Baldassarre, minore, sotto la patria potestà della madre Eposito Teresa, vedova di *Casalbordino* Baldassarre, domiciliato a Napoli.	*Casalboldino* Francesco fu Baldassarre, minore, sotto la patria potestà della madre Esposito Teresa, vedova di *Casalboldino* Baldassarre, domiciliato a Napoli
3.50 %	649565	42 —	*Giacobino* Dante di Celso, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Torino.	*Giacobini* Dante di Celso, ecc., come contro.
5 % (1861) 3.50 % » »	1013864 ora 232978 1161585 ora 309206	30 — 21 — 30 — 21 —	Monti *Luigia* fu Francesco, minore, sotto la tutela di Monti Eugenio di Giovanni, domiciliato a Milano, con usufrutto vitalizio ad Agostoni Claudina fu Emilio, vedova di Monti Francesco.	Monti *Savina-Luigia* di Francesco, minore, ecc., come contro.
Buoni del Tesoro quinquennali 7ª Emissione	146 147	Capitale 20,000 — 5,000 —	Provasoli *Alberto* fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Carnero Angela di Carlo, ved. di Provasoli Giovanni.	Provasoli *Carlo-Alberto* fu Giovanni, minore, ecc., come contro.
Buoni del Tesoro quinquennali 10ª Emissione	928	Capitale 12,500 —	Rosati Egelinda e *Ivanne* di Egelindo, minori, sotto la patria potestà del padre.	Rosati Egelinda e *Ivanoe* di Egelindo, minori, ecc., come contro.
5 % » »	126082 126085 134270	240 — 265 — 1,085 —	Destro *Grazia* fu Vincenzo, moglie di Vella Pietro, domiciliata a Castrofilippo (Girgenti).	Destro *Sofia-Grazia* fu Vincenzo, moglie, ecc., come contro.
»	129333	310 —	Ferrara Alessandro fu Pellegrino, domiciliato a Benevento.	Ferrara Alessandro fu Pellegrino, *minore, sotto la patria potestà della madre Cerza Maria fu Alessandro, ved. Ferrara*, domiciliato a Benevento.
3.50 %	212563	185.50	Masi Lidia di *Anchise*, nubile, domiciliata a Firenze, con usufrutto vitalizio a Masi *Anchise* fu Tommaso, domiciliato a Milano.	Masi Lidia di *Stanislao-Anchise*, nubile, domiciliata a Firenze, con usufrutto vitalizio a Masi *Stanislao-Anchise* fu Tommaso, domiciliato a Milano.
»	565541	24.50	Panvini *Rosina* di Pasquale, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta).	Panvini *Maria-Rosa*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 maggio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 14 delle opere riservate al termine dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 2ª quindicina di luglio 1922.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
18971	78179	Carabella Ezio	« La linea del cuore ». - Operetta in tre atti su libretto di Emidio Mucci. — Partitura originale d'orchestra	Ricordi G. e C. (Ditta editr. musicale)	Inedita. — Mai rappresentata.
18968	78164	Santoliquido Francesco	« Ferlinda ». - Scene di vita araba in tre atti su libretto dello stesso F. Santoliquido. — Riduzione per canto e pianoforte dello stesso autore	Santoliquido Francesco	1920. — Rappresentata la prima volta a Tunisi nel gennaio 1919.
18969	78170	Detto	« La bajadera dalla maschera gialla ». - Mimodramma musicale in un atto. — Riduzione per pianoforte dello stesso autore	Detto	Inedito. — Mai rappresentato.
18965	78147	Tremontani Alessandro	« Floriana » (La piccola fioraia). - Operetta in tre atti su libretto di Leopoldo Carta	Tremontani Alessandro	Id. id.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
18958	78106	Bernatto Lorenzo William (pseudonimo di Villa Moris)	« Lascia pur che il mondo dica...... ». - Opera drammatica in tre atti e otto quadri	Bernatto Lorenzo	Inedita. — Mai rappresentata.
18967	78150	Caldvell Eleanor Baird	« La lupacchiotta ». - Dramma in tre atti con prologo	Caldvell Eleanor Baird	Id. id.
18964	78146	Carta Leopoldo	« Floriana » (La piccola fioraia). - Operetta in tre atti per la musica di Alessandro Tremontani. — Libretto (versi e prosa)	Tremontani Alessandro	Id. id
18962	78121	Ciotti Ferdinando ed Aristide	« Malaria ». - Commedia in tre atti in dialetto siciliano	Ciotti Ferdinando	Id. id.
18963	78122	Ciotti Ferdinando	« L'abate Meli ». - Commedia in quattro atti in dialetto siciliano	Detto	Id. id.
18960	78113	Linati Carlo	« La veglia ». - Opera in un atto (da un dramma di S. M. Synge) per la musica di Arrigo Padrollo. — Libretto	Sonzogno (Casa editrice musicale)	4-11-1921. — Mai rappresentata.
18966	78149	Nannero Hartley (Motta Luigi)	« Peg spino del mio cuore ». - Commedia americana in quattro atti. — Adattamento italiano di Luigi Motta dall'inglese: « Peg of mi heart »	Società italiana degli autori - Milano	Inedita. — Rappresentata la prima volta all'« Alfieri » di Torino il 18-5-1922.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
18961	78119	Podenzana Giovanni	« Salottin ». - Fox-trott per canto e pianoforte su parole di Ubaldo Pasquali (N. di cat. 1223)	Podenzana Giovanni	11-1-1922. — Mai eseguito.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			IV. — **Opere cinematografiche.** (Films).		
18975	78216	Ambrosio in Torino	« Ferro di cavallo ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1620. — Presentati, pel visto, 296 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Ambrosio (Soc. anonima, Andrea Gianella, procuratore)	Inedita — Mai proiettata.
18970	78178	Lombardo film in Roma	« Il miracolo ». - Opera ut supra m. 1500. — Presentati, pel visto, 151 campioni di film con la nota dei titoli corrispondenti	Lombardo Gustavo	Inedita. — Proiettata la prima volta il 5 febbraio 1920.
18972	78200	Milano film (Valentini Nino)	« La donna del mare ». - Opera ut supra m. 1795. — Presentati, pel visto 4 cartoni con fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Nino Valentini (dall'opera omonima di Ibsen)	Società italiana degli autori - Milano	Inedita. — Mai proiettata.
18973	78201	Milano film (Ded Andrea)	« L'uomo meccanico ». - Opera ut supra m. 1854. — Presentati, pel visto, 4 cartoni con fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Andrea Ded	Detta	Inedita. — Proiettata la prima volta al Cinema Palace in Milano il 29-4-1922.
18974	78202	Milano film (Denirst W.)	« Il fabbro del convento ». - Opera ut supra m. 8643. — Presentati, pel visto 24 cartoni con fotogrammi col sunto inedito dell'azione di W. Denirst (dall'opera omonima di Ponson du Terrail)	Detta	Inedita. — Mai proiettata.
18976	78220	Mundus film	« Il faro spento ». - Opera ut supra m. 2130. — Presentati, pel visto, 12 campioni corrispondenti ad altrettanti quadri del film, con due note di titoli	Contestabile Arturo	Inedita. — Proiettata la prima volta al Cinema Corso in Roma nel febbraio 1921.
			V. — **Opere coreografiche o mimiche.** (Con o senza musica).		
18978	78248	Deed André	« Radioso ». - Mimodramma	Deed André	Inedito. — Mai rappresentato.
18977	78221	Orsini Luigi - Morselli E. L.	« Glauco ». - Opera mimodrammatica in tre parti e sei quadri, dalla tragedia omonima di E. L. Morselli	Orsini Luigi	Id. id.
18959	78112	Ottolenghi Walter	« L'Ave Maria della morte ». - Mimodramma in tre parti	Società italiana degli autori - Milano	Id. id.

Roma, 3 marzo 1924.

Il direttore: G. De Sanctis.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Elenco dei trasferimenti di marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio trascritti nei mesi di novembre e dicembre 1923.

N. 1. Dichiarazione del 26 dicembre 1922.

Marchio di fabbrica vol. 182, n. 2 reg att., n. 19244 reg. gen., per contraddistinguere vernici in genere.

Trasferito: da The Pitcairn Varnish Co a Milwauhee (S. U d'America), a Pittsburgh Plate Glass Company, a Pittsburgh, Pa (S. U. d'America).

(Atto di cessione sottoscritto dalle parti a Filadelfia il 6 novembre 1922, registrato il 20 dicembre 1922 all'ufficio demaniale di Roma, vol. 323 atti privati).

N. 2. Dichiarazione del 9 marzo 1923.

Marchio di fabbrica vol. 172, n. 100 reg. att., n. 18404 reg. gen., per contraddistinguere preparati di profumeria.

Trasferito: da Laboratorio Giocondal di Luigi Porcelli a Milano, a Margozzini, Mosè a Milano.

(Atto di cessione fatto a Milano il 1° febbraio 1923, registrato il 3 febbraio 1923 all'ufficio demaniale di Milano n. 1442, vol. 2875 atti privati).

N. 3. Dichiarazione del 4 agosto 1923.

Marchio di fabbrica vol. 45, n. 53 reg. att., n. 4714 reg. gen., per contraddistinguere sapone per bucato.

Trasferito: da Società Anonima Saponerie e Stearinerie riunite a Genova, a Società Saponerie Fratelli De Bernardi (in liquidazione), a Genova.

(Deliberazione dell'assemblea degli azionisti in data 30 giugno 1919 a Genova, registrata il 5 luglio 1919 all'ufficio demaniale di Genova n. 166, vol. 441).

N. 4. Dichiarazione del 1° giugno 1923.

Marchio di fabbrica vol. 135, n. 10 reg. att., n. 14627 reg. gen., per contraddistinguere: insetticida.

Trasferito: da Mc. Dougall Brothers, Limited, a Manchester (Gran Bretagna), a Mc. Dougall and Yalding Limited a Maidstone, Kent (Gran Bretagna).

(Atto di cessione sottoscritto a Londra l'8 maggio 1922, registrato il 29 maggio 1923, all'ufficio demaniale di Roma, n. 15620, vol. 326 atti privati).

N. 5. Dichiarazione del 6 settembre 1923.

Marchio di fabbrica vol. 45, n. 53 reg. att., n. 4714 reg. gen., per contraddistinguere: sapone per bucato.

Traferito: da Società Saponerie Fratelli De Bernardi (in liquidazione) a Genova, a Società Anonima Saponi e Glicerina Saponerie Fratelli De Bernardi a Torino.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Federico Guasti a Milano il 20 maggio 1922, registrato il 5 giugno 1922 all'ufficio demaniale di Milano n. 14651, vol. 491 atti pubblici).

Roma, 6 maggio 1924.

Il direttore: G. DE SANCTIS.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. **130**

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 6 giugno 1924.

	Media		Media
Parigi	115 96	Belgio	101 60
Londra	99 298	**Olanda**	8 62
Svizzera	405 29	Pesos oro	17 40
Spagna	310 75	Pesos carta	7 40
Berlino	—	New York	23 022
Vienna	0 0325	Oro	444 22
Praga	67 35		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	93 52
	3.50 % » (1902)	86 —
	3.00 % lordo	56 —
	5.00 % netto	101 68
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	91 39

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

Comunicato.

Si porta a conoscenza che d'ora in avanti verrà data comunicazione al pubblico di tutti i lavori e le forniture da appaltarsi dall'Amministrazione ferroviaria, a mezzo del *Bollettino Ufficiale* e del *Bollettino Commerciale* delle Ferrovie dello Stato.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 19, dal 5 all'11 maggio 1924.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Bari	Bari	—	2	—	2
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	2	—	2
Cagliari	Oristano	—	1	—	1
Campobasso	Larino	1	—	1	2
Catania	Nicosia	—	1	—	1
Girgenti (a)	Girgenti	—	1	—	2
Grosseto	Grosseto	—	1	—	1
Messina	Messina	—	1	—	1
Milano	Milano	—	1	—	1
Napoli (a)	Castell. di Stabia	—	2	—	2
Novara	Novara	—	1	—	1
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
Id.	Potenza	—	1	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	—	1	—	1
Roma	Rieti	—	1	—	1
Taranto	Taranto	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
		2	20	2	23
Carbonchio sintomatico.					
Cagliari	Cagliari	—	1	—	1
Firenze	Pistoia	—	1	—	1
Grosseto	Grosseto	—	1	—	1
Roma	Viterbo	—	1	—	1
Taranto	Taranto	—	1	—	1
		—	5	—	5
Afta epizootica.					
Ancona	Ancona	2	1	3	4
Arezzo	Arezzo	3	—	8	2
Belluno	Belluno	2	1	5	2
Id.	Feltre	—	2	—	2
Bergamo	Bergamo	12	5	40	9
Id.	Clusone	3	1	8	4
Id.	Treviglio	10	2	52	8
Bologna	Bologna	3	—	3	—
Brescia	Brescia	12	3	18	7
Id.	Breno	1	1	4	1
Id.	Chiari	4	3	14	3
Id.	Salò	3	—	3	—
Id.	Verolanuova	4	—	7	3
Como	Como	8	1	32	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Como	Lecco	13	—	60	5
Id.	Varese	8	1	26	2
Cremona	Casalmaggiore	12	—	33	6
Id.	Crema	19	5	114	24
Id.	Cremona	44	2	164	28
Ferrara	Cento	1	—	1	—
Id.	Comacchio	1	—	1	—
Id.	Ferrara	8	—	14	11
Firenze	Firenze	4	5	5	7
Id.	Pistoia	—	1	—	3
Forlì	Cesena	1	1	3	1
Id.	Forlì	1	—	2	1
Id.	Rimini	1	—	1	3
Id.	Rocca S Casciano	—	1	—	1
Genova	Genova	2	—	3	—
Id.	Savona	1	—	2	—
Lucca	Castelnuovo di G.	—	1	—	4
Id.	Lucca	2	—	2	—
Mantova	Mantova	10	6	17	15
Milano	Abbiategrasso	2	2	5	8
Id.	Gallarate	—	2	—	2
Id.	Lodi	—	5	—	8
Id.	Milano	2	5	2	11
Modena	Mirandola	4	—	11	1
Id.	Modena	7	2	17	5
Id.	Pavullo	2	—	4	2
Novara	Biella	4	—	6	1
Id.	Novara	14	3	36	18
Id.	Pallanza	2	—	4	—
Id.	Vercelli	4	2	12	9
Padova	Padova	5	5	5	6
Palermo	Palermo	2	—	5	—
Parma	Borgo S. Donnino	8	2	13	19
Id.	Parma	5	2	8	13
Pavia	Mortara	2	3	5	11
Id.	Pavia	2	7	3	10
Id.	Voghera	4	8	5	8
Perugia	Foligno	1	—	1	—
Id.	Perugia	1	—	2	—
Id.	Spoleto	2	—	6	—
Pesaro Urbino	Pesaro	2	1	2	1
Id.	Urbino	3	—	3	—
Piacenza	Piacenza	14	6	28	17
Pisa	Pisa	2	4	2	11
Ravenna	Faenza	2	—	2	2
Id.	Lugo	4	1	10	3
Id.	Ravenna	2	1	2	2
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
Id.	Roma	2	—	4	—
Rovigo	Adria	2	—	2	—
Id.	Rovigo	12	—	19	4
Sondrio	Sondrio	—	1	—	1
Taranto	Taranto	—	1	—	1
Torino	Ivrea	2	—	10	—
Id.	Susa	1	—	1	—
Id.	Torino	6	1	6	1
Trento	Rovereto	2	—	6	3
Treviso	Treviso	9	7	10	14
Udine	Pordenone	1	1	1	2
Id.	Tolmezzo	—	1	—	1
Id.	Udine	1	3	1	5
Venezia	Venezia	5	2	8	2
Verona	Verona	16	—	21	—
Vicenza	Vicenza	5	2	6	3
		364	123	940	363

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
Malattie infettive dei suini.					
Aquila	Aquila	—	1	—	1
Arezzo	Arezzo	1	—	2	1
Belluno	Belluno	1	1	1	1
Id.	Feltre	—	1	—	1
Bergamo	Treviglio	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	1	1	1	1
Id.	Larino	1	—	3	—
Firenze	Firenze	1	—	2	—
Id.	Pistoia	—	1	—	1
Forlì	Cesena	—	1	—	1
Genova	Genova	—	1	—	2
Grosseto	Grosseto	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	2	—	4
Modena	Modena	2	1	2	1
Parma	Parma	2	—	3	1
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Id.	Spoleto	—	1	—	1
Pola	Parenzo	1	3	1	3
Potenza	Matera	2	—	2	—
Id.	Potenza	2	—	2	—
Ravenna	Faenza	—	1	—	1
Id.	Lugo	1	1	1	2
Roma	Roma	1	—	5	—
Id.	Viterbo	1	—	1	—
Siena	Siena	2	—	4	—
Torino	Pinerolo	1	—	1	—
Id.	Torino	2	—	2	—
Trento	Bolzano	3	1	4	5
Id.	Borgo	—	1	—	1
Id.	Bressanone	1	1	1	1
Id.	Brunico	—	1	—	2
Id.	Cavalese	1	—	1	2
Id.	Cles	1	—	2	—
Id.	Merano	—	1	—	1
Id.	Trento	—	2	—	2
Udine	Udine	—	1	—	1
		29	26	42	39
Morva.					
Milano	Gallarate	—	1	—	3
Id.	Milano	—	1	—	1
Napoli (*a*)	Napoli	—	1	—	1
Salerno (*b*)	Salerno	—	1	—	1
Torino	Pinerolo	1	—	1	—
		1	4	1	6
Farcino criptococcico.					
Avellino	Avellino	9	3	17	3
Bari	Altamura	2	—	2	1
Id.	Bari	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Id.	Terranova	1	—	11	—
Catania	Catania	1	—	1	—
Id.	Nicosia	1	—	1	—
Girgenti	Girgenti	1	—	4	—
Lecce	Gallipoli	1	—	1	—
Id.	Lecce	1	—	1	—
Messina	Messina	2	—	2	—
Napoli (*a*)	Casoria	2	1	3	3
Id.	Castell. di Stabia	3	—	15	—
Id.	Napoli	5	—	18	1
Palermo	Palermo	3	—	5	—
Salerno	Salerno	6	1	8	3
		40	5	91	11

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Rabbia.				
Ancona	Ancona	3	2	9	10
Aquila	Aquila	—	1	—	1
Bari (b)	Bari	1	—	1	—
Belluno (b)	Pieve Cadore	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	2	—	6
Cagliari	Oristano	—	1	—	1
Como (b)	Como	1	—	1	—
Ferrara	Ferrara	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	3	—	3
Girgenti	Sciacca	1	—	2	—
Mantova	Mantova	—	2	—	2
Milano	Gallarate	—	1	—	1
Modena	Mirandola	—	1	—	1
Id.	Modena	1	—	1	1
Napoli (a)	Napoli	1	—	4	5
Id.	Pozzuoli	—	1	—	1
Ravenna	Ravenna	—	1	—	1
Roma	Roma	—	1	—	1
Id.	Viterbo	—	1	—	1
Salerno	Salerno	—	2	—	2
Torino	Torino	—	1	—	1
Verona	Verona	—	6	—	8
		8	28	18	48
	Rogna.				
Ancona	Ancona	1	—	10	2
Aquila	Aquila	6	2	9	2
Id.	Avezzano	4	1	4	1
Id.	Sulmona	7	—	15	—
Arezzo	Arezzo	—	1	—	1
Bari	Altamura	—	1	—	1
Id.	Bari	1	—	1	—
Id.	Barletta	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Perugia	Foligno	1	—	6	—
Id.	Spoleto	1	1	1	3
Pola	Pola	1	—	1	—
Potenza	Matera	3	—	8	—
Id.	Melfi	2	—	2	—
Id.	Potenza	—	1	—	2
Ravenna	Ravenna	1	—	2	—
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
Id.	Frosinone	1	—	1	—
Id.	Roma	6	—	12	—
Id.	Velletri	1	1	1	1
Id.	Viterbo	3	—	3	—
Salerno	Campagna	2	—	6	—
Taranto	Taranto	2	—	2	—
Trento	Bressanone	1	—	2	—
Id.	Tione	1	—	18	—
		48	8	107	13
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre.				
Aquila	Aquila	1	—	3	—
Id.	Avezzano	1	—	1	—
Girgenti	Girgenti	2	—	6	—
Roma	Roma	4	—	4	—
		8	—	14	—
	Vaiuolo ovino.				
Aquila	Aquila	1	—	1	—
Id.	Cittaducale	1	—	1	—
Avellino	Avellino	2	—	2	—
Id.	S. Angelo Lomb.	1	1	2	1
Bari	Altamura	2	—	12	—
Id.	Barletta	3	1	6	1
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Pesaro Urbino	Pesaro	1	—	1	—
Id.	Urbino	1	—	2	—
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
Id.	Rieti	1	—	1	—
Id.	Roma	1	—	9	—
Id.	Velletri	2	—	2	—
Salerno	Sala Consilina	1	1	1	1
Taranto	Taranto	2	—	6	—
		21	3	48	3
	Colera dei polli.				
Avellino	Ariano	1	—	6	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	—	1	—	3
Trento	Merano	1	—	1	—
		2	1	7	3
	Morbo coitale maligno.				
Bergamo	Treviglio	4	—	7	—
Brescia	Chiari	—	1	—	1
		4	1	7	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	18	22	25
Carbonchio sintomatico	5	5	5
Afta epizootica	37	427	1303
Malattie infettive dei suini	21	55	81
Morva	4	5	7
Farcino criptococcico	9	45	102
Rabbia	19	36	66
Rogna	13	56	120
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	3	8	14
Vaiuolo ovino	8	24	51
Colera dei polli	3	3	10
Morbo coitale maligno	2	5	8

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(b) Malattia sospetta.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.